

*Dottrina:*

## **LA DELEGA DI FUNZIONI NELL'IMPRESA ALIMENTARE**

Quello che oggi appare come un dato acquisito, ossia la operatività anche sul piano della responsabilità penale della delega, è frutto di una travagliata evoluzione che parte da un orientamento contrario.

In passato si è, infatti, insegnato che chi si trova in una certa posizione dalla quale discendono obblighi la cui violazione costituisce reato non può esonerarsi dalla responsabilità penale semplicemente delegando ad altri le funzioni sue proprie: è inammissibile – si diceva – rimettere all'autonomia privata l'applicazione o meno della legge penale.

Si è opposto che vi sono situazioni in cui punire il soggetto che ricopre la posizione di garanzia sarebbe contrario al principio di “personalità” della responsabilità penale (art. 27 della Costituzione), concludendo che quando quel soggetto è di fatto nella impossibilità di adempiere all'obbligo assegnatogli per ragioni oggettive (per es. le dimensioni dell'impresa) diventa allora ammissibile trasferire determinate funzioni ad altri e in questo modo, almeno tendenzialmente, anche l'eventuale responsabilità penale.

Ciò, oltre tutto, risponde a criteri di effettività ed efficacia e rispecchia quanto avviene da tempo nel mondo imprenditoriale.

Proprio nel settore alimentare la legittimità della delega è stata codificata nel d.lgs. 155/1997, che all'art. 2 definisce il responsabile dell'industria alimentare come il titolare della stessa ovvero il “responsabile specificamente delegato”.

La delega non è, però, valida e operante ove non siano rispettati determinati requisiti, che la giurisprudenza ha elaborato e che si possono sintetizzare in una sorta di decalogo (v. Cass. 23.4.1996, Zanoni).

Sotto l'*aspetto oggettivo* sono stati valorizzati:

- le dimensioni dell'impresa, che devono essere tali da giustificare la necessità di decentrare compiti e responsabilità;
- l'effettivo trasferimento dei poteri in capo al delegato con l'attribuzione di una completa autonomia decisionale e di gestione e con piena disponibilità economica;
- l'esistenza di precise ed ineludibili norme interne o disposizioni statutarie, che disciplinino il conferimento della delega ed adeguata pubblicità della medesima;
- uno specifico e puntuale contenuto della delega.

Sotto l'*aspetto soggettivo* si sono evidenziati:

- la capacità e l'idoneità tecnica del soggetto delegato;
- il divieto di ingerenza da parte del delegante nell'espletamento dell'attività del delegato;
- l'insussistenza di una richiesta d'intervento da parte del delegato;

- la mancata conoscenza della negligenza o della sopravvenuta inidoneità del delegato.

In alcune sentenze si è pretesa la forma scritta della delega, orientamento abbandonato dalla più recente giurisprudenza in quanto l'atto scritto è più un problema (rilevante) di prova che di validità.

Questo non significa, però, che non sia assolutamente preferibile che la delega sia conferita per scritto, con precisa indicazione dei poteri assegnati (salva eventuale clausola generale di chiusura), meglio ancora se pubblicizzata nelle idonee forme (per esempio con registrazione alla Camera di commercio) (pur dovendosi sottolineare che la delega resta un problema interno all'azienda).

La responsabilità del delegante persiste quando l'illecito derivi da cause strutturali (riconducibili ai vertici aziendali) ovvero da una certa politica aziendale (che ha determinato la commissione dell'illecito) ovvero quando siano riscontrati colpevoli omissioni nella scelta del delegato (*culpa in eligendo*) o nella vigilanza sullo stesso (*culpa in vigilando*).

Notiamo per inciso, senza poter approfondire in questa sede, che può scaturire una larvata contraddittorietà tra il recupero di responsabilità in capo al delegante per ingerenza esercitata nei suoi confronti e, alternativamente, per omesso controllo. Laddove l'apparente discrasia si può sanare immaginando una vigilanza *ab externo* che non trasmodi in inteferenza (salvi, ovviamente, i casi in cui proprio l'esercizio attento del controllo non porti alla luce l'inadeguatezza del delegato con conseguente e necessario intervento riparatore da parte del delegante).

Vediamo ora qualche esempio giurisprudenziale del settore alimentare.

*“Il legale rappresentante di una società di gestione di autogrill di notevoli dimensioni non è responsabile della detenzione in cattivo stato di conservazione di bottiglie di acqua minerale (lasciate al sole) allorchè l'azienda risulti strutturata in autonomi esercizi commerciali, a ciascuno dei quali sia preposto un soggetto qualificato e idoneo, dovendosi presumere la sussistenza di una delega di responsabilità, anche organizzativa e di vigilanza, per le singole sedi, seppure in assenza di atto scritto”.* (Cass. 6.3.2003 n. 19642).

Che la delega si possa addirittura presumere stona con più consolidati orientamenti giurisprudenziali. Peraltro, la decisione rientra maggiormente nei binari se si vede la cosa da un altro punto di vista, cioè non tanto sotto l'aspetto della delega di funzioni, quanto della tipologia del fatto commesso (comunque sempre rapportato alla struttura aziendale in questione).

Era, infatti, impensabile pretendere che la figura apicale di una azienda con svariate unità di vendita sparse sul territorio potesse penalmente rispondere per un fatto così circoscritto e minuto come la scorretta conservazione in quello specifico esercizio di un lotto di bottiglie. E', dunque, il tipo di fatto-reato commesso che balza in primo piano per la individuazione del responsabile (che doveva essere ricercato a livello periferico e non centrale).

Diverso sarebbe, però, se la violazione delle norme igieniche dipendesse non da una estemporanea negligenza di quel particolare sottoposto, ma da carenze strutturali come – per rimanere all'esempio - la mancanza di idonei locali per il riparo del prodotto. Ciò tanto più quando, per ipotesi, la politica aziendale sia consapevolmente cieca di fronte a tale deficienza e imponga comunque alle singole unità locali l'acquisto di ingenti stock di merce, che poi non possa trovare adeguato ricovero.

Seguendo questo ordine di ragionamento la decisione di Cass. 13.7.2004, Beltrami distingue tra difetti strutturali e deficienze inerenti l'ordinario buon funzionamento della struttura aziendale.

Nel primo caso la responsabilità è addebitata ai vertici aziendali. Nel secondo occorre ancora discernere tra difetti di carattere occasionale (dei quali non risponde il soggetto apicale) e difetti di carattere permanente (nel qual caso la responsabilità del soggetto apicale sussiste se si prova che ne avesse conoscenza; ovvero, vorremmo aggiungere, nel caso che l'inconsapevolezza sia a sua volta colpevole).

Altro caso in cui il "vizio" della politica aziendale ha riportato la responsabilità ai vertici aziendali si è manifestato in materia di etichettaggio. Era contestata una frode in commercio quantitativa per il confezionamento di prodotto di salumeria soggetto a calo naturale, dove però in etichetta era indicato un peso maggiore di quello reale al momento della vendita al consumatore.

Il fatto era materialmente ascrivibile ai dipendenti di singoli punti vendita di una catena distributiva, ma si era accertato che ciò avveniva in base a istruzioni di vertice per ragioni organizzative. Così la responsabilità fu ascritta ai vertici aziendali.

In un altro caso che coinvolse una multinazionale del settore lattiero-caseario era contestata l'etichettatura ingannevole di certi prodotti (fatto all'epoca sanzionato penalmente, ora costituente illecito amministrativo).

Il fatto appariva certamente ascrivibile a scelte di politica aziendale e dunque riferibili ai soggetti apicali. Peraltro, in questo ambito la responsabilità fu circoscritta al dirigente a cui era stata conferita espressa delega in materia (perfino pubblicizzata sul foglio annunci legali della provincia), senza coinvolgere gli altri vertici aziendali, in particolare non l'amministratore delegato.

Nella GDO la pluralità dei punti vendita, normalmente distribuiti in molteplici aree geografiche, esclude che l'amministratore possa rispondere di specifici episodi circoscritti a singoli esercizi. In questi casi opera sicuramente una delega relativa alle singole unità locali. Ma chi raccoglie questa delega?

Per rispondere occorre distinguere di volta in volta la tipologia del reato commesso.

Si potrà di regola ravvisare la responsabilità del direttore del supermercato (inteso come il responsabile di vertice di quella unità commerciale) se

l'infrazione è collegabile a fattori che dipendano direttamente o indirettamente da lui e rientrino nella sua specifica competenza tecnico-organizzativa. Per esempio se questi, dotato di autonomia finanziaria, non predisponga adeguati e periodici controlli sull'efficienza dei frigoriferi e se ne derivi che determinati alimenti non vengano conservati alla corretta temperatura perché il frigorifero o il relativo termometro sono malfunzionanti, egli sarà responsabile della contravvenzione di cui all'art. 5 lett. b) l. 283/1962 per cattivo stato di conservazione del prodotto.

Ma se la non corretta conservazione dell'alimento non dipenda da tale vizio strutturale, bensì da negligenze occasionali e ove esista un responsabile di reparto sarà normalmente (solo) questi a rispondere della violazione.

Sempre nell'ambito della GDO pensiamo al rinvenimento di merce ortofrutticola con residui di antiparassitari non consentiti o superiori al consentito. In proposito va subito ricordato che anche il semplice rivenditore di tali prodotti, se commercializzati sfusi, risponde della loro non conformità, anche se il vizio è intrinseco e non appariscente.

Orbene, in casi del genere potrà esservi responsabilità del preposto al reparto, se questi abbia ricevuto adeguate istruzioni e idonei mezzi per evitare che siano commercializzati prodotti irregolari, o comunque se gli siano stati affidati specifici compiti nell'ambito del piano di autocontrollo espressamente a questo fine.

Viceversa, se il piano di autocontrollo - la cui predisposizione non dipende certo dal preposto in quanto sarà frutto di una scelta dei massimi vertici aziendali - non prevede di per sé nessuno strumento di verifica della conformità del prodotto (analisi a campione, certificazione del produttore ecc.), la responsabilità della violazione potrà risalire ai legali rappresentanti della società o a chi sia stato espressamente delegato a questo compito. Si deve infatti ritenere che anche gli obblighi inerenti alla predisposizione, al funzionamento e all'aggiornamento del piano di autocontrollo siano delegabili.

A proposito di delega del piano di autocontrollo ricordiamo una recente sentenza (Trib. Pordenone 23.10.2003 n. 1074) nella quale si è riconosciuta la piena valenza di tale delega (che era contenuta in atto notarile registrato), con la quale si attribuiva anche la necessaria autonomia di spesa, di scelte strutturali e attuative dei compiti assegnati.

Nella specie era stato imputato ai sensi dell'art. 5 lett. b) l. 283/1962, oltre al direttore del supermercato, anche l'amministratore di una grossa catena distributiva, con svariati punti vendita, per la messa in commercio in una delle unità locali di una partita di uova con guscio incrinato o rotto.

Il giudice accertò che non solo era stata conferita apposita delega per il controllo qualità e il sistema HACCP, ma che questo prevedeva espressamente delle procedure di controllo di conformità della merce. Ne conseguì l'assoluzione piena per l'organo apicale.

Nell'ambito dell'attività produttiva la problematica della delega assume risvolti concreti diversi da quelli che si possono profilare nella GDO.

Poniamo il caso di prodotto non conforme per presenza di additivi non autorizzati. Poniamo ancora che ci sia un direttore di produzione.

Se la presenza dell'additivo sia contemplata dalla ricetta del prodotto ne dovrà rispondere il direttore di produzione, ma pure l'amministratore, che avrà senz'altro approvato e/o imposto quella ricetta.

Se viceversa la presenza dell'additivo (specie se come eccedenza rispetto ai limiti consentiti, non come additivo di per sé vietato) dipenda da un errore produttivo di dosaggio ne sarà responsabile il direttore di produzione, ma di regola non l'amministratore. A meno che tale errore di dosaggio sia stato causato dalla assenza di un adeguato piano di autocontrollo volto a intercettarlo e prevenirlo o dalla difettosità dei macchinari e il direttore di produzione non fosse dotato dei poteri decisionali e di spesa per ovviare all'inconveniente.

Ancora qualche esempio tratto dalla casistica giudiziaria per terminare l'argomento.

Nel caso trattato da Cass. n. 1279 del 13.9.2005 l'amministratore di una società di produzione e imbottigliamento di acque minerali era stato imputato e poi condannato per riscontrata presenza di sali insolubili di ferro e manganese, che avevano alterato le qualità organolettiche dell'acqua, in spregio alla circolare ministeriale in materia.

La difesa aveva sostenuto che l'imputato non poteva essere tenuto responsabile della violazione in quanto le mansioni produttive erano state appositamente delegate ad altro soggetto (non raggiunto dall'esercizio dell'azione penale).

Il giudice di primo grado aveva scartato questa argomentazione, basata sulla operatività della "delega di funzioni", osservando che in imprese di piccole dimensioni - come quella in cui si era riscontrata l'infrazione - il vertice aziendale conserva un obbligo di controllo anche nel caso in cui abbia preposto altri alla fase produttiva.

La Corte di cassazione, prendendo in mano il caso, ha osservato che scomodare la figura della delega ha senso solo per i reati propri, cioè quelli che possono essere commessi non da chiunque ma solo da determinati soggetti, mentre i reati alimentari possono essere commessi da chiunque svolge l'attività incriminata.

In questi casi non è tanto questione di delega quanto di chi - in base al "principio di effettività" - ha realmente tenuto la condotta vietata che è sfociata nell'infrazione. In altri termini in questi casi compito del pubblico ministero e del giudice non è di verificare se esiste e se è valida una qualsiasi delega di funzioni, ma di accertare propriamente chi ha commesso il reato.

Ne deriva che la responsabilità penale ricadrà in capo a chi abbia realmente svolto in piena autonomia (decisionale e finanziaria) le funzioni che possono mettere in pericolo i beni tutelati dal legislatore (nel nostro caso la salute), e su cui pertanto incombono gli obblighi imposti dalla norma incriminatrice.

Laddove poi si possa parlare di vera e propria delega "il titolare può essere ugualmente responsabile ...nella contravvenzione solo se egli ha continuato a

ingerirsi nella funzione delegata, anche soltanto attraverso direttive generali o controlli saltuari”, poiché in questi casi la delega viene vanificata.

Anche per la sentenza di Cass. 12.4.2005, Capone la delega è operante a prescindere dalle dimensioni dell’impresa, in quanto la complessità organizzativa va misurata in termini più qualitativi che quantitativi.

Questo orientamento spiana la strada a un alleggerimento da una responsabilità di posizione indiscriminata.

Prendiamo una piccola società di persone dedita ad attività di produzione o commercializzazione. Poniamo che nella distribuzione di compiti a uno dei due soci sia affidata la funzione operativa e all’altro quella amministrativo-contabile.

Se la violazione riguarda un vizio produttivo o di commercializzazione sarà tendenzialmente solo il socio operativo a risponderne e non l’altro, perché è lui che si occupa di quel settore e tiene materialmente la condotta vietata.

**Vincenzo Pacileo**

Sostituto Procuratore, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino.